



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Al Sindaco del Comune di Acquedolci

01/04/2015
AG/27/15/AC

Oggetto: richiesta di parere in ordine all'applicazione dell'art. 35 *bis*, d.lgs. n. 165/2001 (come modificato dall'art. 1, comma 44 della l. n. 190/2012) ad una fattispecie concreta (rif. prot. ANAC n. 20134 del 23 febbraio 2015)

È stato chiesto all'Autorità un parere in merito alla portata dei limiti e/o divieti di cui all'art. 1, comma 46 della l. n. 190/2012, che ha introdotto l'art. 35 *bis* del d.lgs. n. 165/2001 ("Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione agli uffici"), in ordine al conferimento di un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente condannato per un reato di cui al capo I, titolo II del libro II del codice penale, tenuto conto, secondo l'amministrazione istante, dell'avvenuta cessazione della causa di inconferibilità di cui all'art. 3, comma 3, ultimo capoverso del d.lgs. n. 39/2013.

L'Autorità, nell'adunanza del Consiglio del 1 aprile 2015, ha formulato le seguenti osservazioni.

Nel caso di specie, l'Autorità ha ritenuto, innanzitutto, la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 35 *bis* citato e, dunque, la legittimità del divieto di conferimento di funzioni in settori particolarmente sensibili e con attribuzione di compiti di responsabilità, specificamente individuati dalla citata norma, allorquando l'amministrazione conferisca l'incarico di posizione organizzativa al dipendente condannato.

L'Autorità ha ritenuto, a tal proposito, che è onere dell'amministrazione attenersi al dettato normativo e non attribuire funzioni che il citato dipendente non possa svolgere, anche in considerazione delle specificità organizzative dell'ufficio e delle caratteristiche dell'ente.

L'Autorità ha ritenuto, altresì, nel rispetto della disposizione sopra richiamata, trattandosi comunque di una sentenza di condanna emanata ...[omissis]..., che al ...[omissis]... possa essere conferito l'incarico di posizione organizzativa – Area Tecnica – profilo professionale ...[omissis]..., fermo restando che il periodo di inconferibilità (pari, nel caso di specie, a 16 mesi) non decorre dalla data di emanazione della sentenza ma dalla data in cui l'amministrazione ne ha avuto piena conoscenza.

Raffaele Cantone